

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 123 del 08/07/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione sentenza n. 1904 del 2019 su opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 838/2018 del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro - Dip. Cod. R.P. 723013 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 1904 del 2019, relativa al giudizio di opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 838/2018 del Tribunale di Taranto -Sez. Lavoro, con la quale è stata rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermato il D.l. n. 838 del 2018 e condannata la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate ai sensi del DM 55/14 in € 2.000,00, oltre IVA, Cpa e Rsg come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Grippa.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta



come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intend e riconosciuta.


In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Con ricorso per decreto ingiuntivo, il dip. R.P. 723013 chiedeva al Giudice del Lavoro di ingiungere alla Regione Puglia di pagare la somma di € 24.883,93, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo, a titolo di differenze retributive tra quanto spettante a seguito del riconoscimento con sent. n. 8414/2010 Trib. Taranto, Sez. Lavoro, della qualifica di operario specializzato super – CCNL Lavoratori Agricoli e quanto, invece, percepito in busta paga. Il ricorrente chiedeva, altresì, il riconoscimento delle spese e competenze del procedimento, da distrarre in favore dell'Avv. Nicola Grippa;
- Il Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, con Decreto Ingiuntivo n. 838/2018 del 17.07.2018, ingiungeva alla Regione Puglia di pagare senza dilazione, per le causali in ricorso, in favore del ricorrente, la somma di € 24.883,93, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti, a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1.09.2013 al 31.03.2018, nonché le spese della procedura che liquidava in complessivi € 600,00 oltre iva, cpa, e rimborso spese generali come per legge, in favore dell'avvocato distrattario;
- L'Amministrazione regionale con ricorso depositato in data 09.09.2018 si opponeva avverso il predetto decreto ingiuntivo del 17.07.2018, notificato in forma esecutiva in data 30.07.2018;
- Nelle more del giudizio di opposizione, in data 28.12.2018, l'Avv. Nicola Grippa notificava atto di precetto, con cui intimava all'Ente regionale di pagare, in favore del dip. Cod. R.P. 723013, la somma di € 24.883,93 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo e, in proprio favore, quale difensore anticipatario, la somma di € 1.335,09 a titolo di spese legali;
- Successivamente, il difensore del ricorrente notificava, altresì, atto di pignoramento con contestuale citazione a comparire all'udienza del 28.02.2019 dinanzi al Giudice dell'esecuzione;
- All'esito del giudizio di opposizione, il giudice adito pronunciava sent. n. 1904 del 21.05.2019, con la quale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 838 del 2018 e condannava, altresì, la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00, oltre IVA, Cpa e Rgs come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Grippa;
- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 1904 del 21.05.2019 del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro, relativa al giudizio di opposizione avverso D.I. n. 838 del 2018, in relazione alle somme dovute a titolo di spese di giudizio, per un ammontare complessivo di € 2.918,24 (di cui € 2.000,00 per compensi, € 300,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, € 526,24 per iva ed € 92,00 per Cpa).



Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alle spese di giudizio, dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante


Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Esecuzione sentenza n. 1904 del 2019 su opposizione avverso decreto ingiuntivo n.
838/2018 del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro - Dip. Cod. R.P. 723013 c/ Regione Puglia

Art. 1

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

Il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1904 del 2019 del 21.05.2019 del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro, relativa al giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 838/2018, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- Avv. Nicola Grippa: importo complessivo di € 2.918,24 (di cui € 2.000,00 per onorari, € 300,00 per rimborso spese generali, € 92,00 per Cpa ed € 526,24 per Iva).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 2.918,24 per spese legali, comprensive di rimborso spese forfettarie, IVA e Cpa.